



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – frasi sconvenienti ed offensive – derogano ai principi della lealtà, correttezza e probità

## **Descrizione**

Poiché delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte anche quando provengano dal difensore (Cass. civ., Sez. III, n. 3274/2016; Cass. Civ. Sez. III, n. 11063/2002), le espressioni offensive contenute negli atti di un processo sportivo collidono frontalmente con quanto previsto dall'art. 4 CGS, secondo cui *"I soggetti di cui all'art. 2 ... osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva."* L'adesione all'ordinamento sportivo ed alle federazioni sportive nazionali comporta, oltre che l'accettazione delle sue norme, la condivisione di una serie di principi etici, che rendono ben più alta l'asticella della condotta del tesserato, che non può limitarsi ad un generico comportamento conforme ai principi del buon padre di famiglia, ma gli impone un più alto livello di attenzione e rispetto nei confronti degli altri tesserati e del sistema cui intende partecipare (CFA, SS.UU. n. 118/2023-2024).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 124/CFA/2023-2024/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Trentini

## **Riferimenti normativi**

89 CPC; art. 4 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0124 CFA del 24 maggio 2024 (Presidente Federale/Omissis)**